



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 15 January 2013

5330/13

**Interinstitutional File:
2012/0237 (COD)**

**INST 27
PE 12
FIN 24
CODEC 80
PARLNAT 23**

COVER NOTE

from:	Italian Chamber of Deputies
received on:	7 January 2013
to:	The Council of the European Union
Subject:	Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations [doc. 13842/12 INST 536 PE 416 FIN 662 CODEC 2154 - COM(2012) 499 final] <i>- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality¹</i>

Delegations will find attached a copy of the above opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

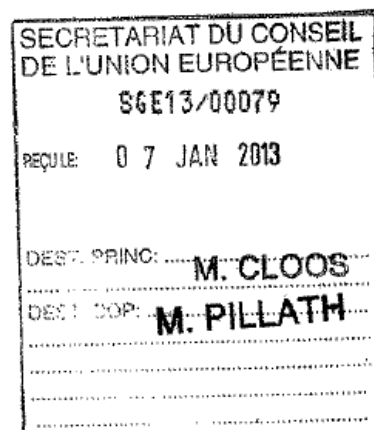
Signor Presidente,

desidero informarla che, in data 20 dicembre 2012, le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati hanno approvato un documento – che Le trasmetto in allegato – concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2012)499 final).

Con i migliori saluti



Demetris CHRISTOFIAS
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUXELLES



CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVIII
N. 69

COMMISSIONI RIUNITE I (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) E XIV (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle
fondazioni politiche europee (COM(2012)499 final)

Approvato il 20 dicembre 2012

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo sullo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)499 final);

rilevato che la proposta intende contribuire alla costituzione di un vero e proprio spazio politico europeo, nel quale le grandi famiglie politiche possano confrontarsi sui temi strategici per il futuro dell'Europa, rafforzando in tal modo la legittimazione democratica dei processi decisionali dell'Unione europea;

considerato che:

l'articolo 10, commi 3 e 4, del Trattato sull'Unione europea, prevede che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Il medesimo principio è espresso dall'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

in base all'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), spetta al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinare lo statuto dei partiti

politici a livello europeo e, in particolare le norme relative al loro finanziamento;

sottolineata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti se l'equiparazione dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento, non possa avvantaggiare gli Stati membri con una più accentuata articolazione a livello regionale. A tale proposito andrebbe considerata la possibilità — come ad esempio già previsto dall'istituto dell'iniziativa dei cittadini, previsto dall'articolo 24 del TFUE e regolato dal regolamento (UE) n. 211 del 2011 — di un collegamento del criterio della rappresentanza in un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione;

b) si valuti se la disposizione dell'articolo 7 della proposta di regolamento, che prevede che il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri in merito alla verifica del rispetto dei valori sui quali è fondata l'Unione europea, sia compati-

bile con l'articolo 231 del TFUE, in base al quale il Parlamento, salvo disposizioni contrarie dei Trattati, delibera a maggioranza dei suffragi espressi, e con l'articolo 210, comma 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, che stabilisce per la medesima procedura la maggioranza dei suffragi espressi;

c) si chiarisca la portata della previsione, di cui all'articolo 10 della proposta di regolamento, volta ad introdurre una personalità giuridica europea per i partiti politici europei. In particolare, andrebbe precisato se il riconoscimento di tale personalità, posto che allo stato non esiste nell'ordinamento europeo una disciplina della persona giuridica, conferisca ai partiti una soggettività giuridica specifica ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione,

ovvero se essa debba intendersi nel senso che i medesimi partiti abbiano personalità giuridica in ciascuno degli Stati membri secondo le condizioni ed i limiti posti dai rispettivi ordinamenti, in tal caso potendosi, tuttavia, configurare una sorta di personalità giuridica a « geometria variabile »;

d) si valuti se, in riferimento all'articolo 15 della proposta di regolamento, il mantenimento della soglia limite per i contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri pari al 40 per cento del bilancio annuale del partito stesso, già prevista dal vigente regolamento (CE) n. 2004 del 2003, non rischi di rendere i partiti politici europei eccessivamente dipendenti dal finanziamento a carico del bilancio europeo.